

## **Procedimenti disciplinari personale docente e dirigenti scolastici (art. 2, commi 1 e 2)**

L'art. 2 del predetto decreto legge prevede, espressamente, al primo comma, alcune modifiche del Testo unico sull'istruzione (Dl.vo 279/94). Il Governo, infatti, abbrevia i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinari, ed in particolare con l'obiettivo di accorciare i tempi ha stabilito che *"il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»".*

In tema di **sospensione cautelare obbligatoria** il decreto ha previsto, per i docenti, che il relativo provvedimento sia adottato dal Direttore Regionale qualora sussistano casi di particolare urgenza; il provvedimento di sospensione è disposto dal Dirigente Scolastico, salvo convalida da parte del direttore regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal direttore regionale stesso. In mancanza di convalida, da parte di questi, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma, da parte dello stesso direttore regionale, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare l'intento dichiarato è quello di abbreviare i tempi per assicurare rapidità ed effettività della sanzione. La procedura sottostante ai nuovi limiti temporali, tuttavia, non è coerente con lo scopo e, in aggiunta, introduce un potere discrezionale prevalente in capo all'amministrazione.

Per tre buone ragioni:

- a) il parere dei consigli di disciplina è semplicemente acquisito ( non più vincolante, né obbligatorio).
- b) nei 90 giorni più 30 (art.5 bis) assegnati, sono compresi i tempi che l'amministrazione impiega per allestire quanto necessario, a partire dalla contestazione, in vista del pronunciamento dell'organo collegiale.

In sostanza se l'amministrazione territoriale allunga i tempi per il passaggio dalla contestazione alla richiesta di pronunciamento collegiale, quest'ultimo, nei fatti, esorbiterà il termine conclusivo e, quindi (ai sensi del decreto) potrà l'amministrazione stessa adottare il provvedimento.

- c) accadrà che uffici scolastici solerti consentiranno la necessaria valutazione, laddove altri meno attivi la eviteranno oppure gestiranno i termini in modo da decidere in proprio...o non decidere. Una bella contraddizione rispetto alle dichiarate finalità della norma introdotta.

Evidente, in ogni caso, la lesione del diritto ad una giusta procedura e la compromissione di un elementare principio di equità.

Il Governo poi si occupa del cd. «*Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento*», aggiungendo un comma alla disciplina previgente che testualmente recita: *«1-bis. Qualora le ragioni di urgenza, di cui al comma 1, siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, che risultino incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito*

*dal comma 1, decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente.».*

Questa norma è innovativa rispetto alla disciplina previgente, sorta, con tutta evidenza, sulla scia di recenti fatti di cronaca; essa prevede la possibilità di sospendere dall'insegnamento i docenti in presenza di "ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni".

Non si capisce l'esclusione del collegio docenti, visto che essa non comprometterebbe la tempestività e garantirebbe il rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento.

Peraltro, la gestione monocratica di tale istituto oltre che essere illogica sul piano giuridico formale è anche poco rispettosa del ruolo dell'autonomia e della dirigenza, laddove prevede l'avocazione al Direttore Regionale del provvedimento. Se in una istituzione scolastica un docente si macchia di comportamenti così gravi da dover essere, a scopo cautelare, rimosso dalle funzioni di insegnamento, il Direttore regionale non può certo essere in grado di valutare ciò senza l'ausilio del Dirigente Scolastico che se non provvede, evidentemente, ha i suoi buoni motivi dettati dalla conoscenza, se non delle circostanze di fatto specifico, della persona in questione

Analoga lesione di principi costituzionali si conferma in ordine alla sospensione dall'insegnamento.

Intanto va qui precisato, contro una banalizzazione corrente, enfatizzata in questi giorni dai media. Intanto va precisato, contro una banalizzazione corrente, enfatizzata dai media, che la sospensione già esiste, ha un titolo cautelare e non sanzionatorio e che la vera, insidiosa, modifica consiste nel superamento del parere del collegio. Parere, si badi bene, che ha una funzione peculiare per la professione docente. Non a caso esso non interviene per altri profili del personale scolastico, esclusi dal principio costituzionale della libertà di insegnamento.

Dalla nostra analisi emergono molti aspetti problematici spesso contraddittori, si ripropongono con urgenza questioni già segnalate che hanno avuto diverse occasioni di approfondimento, anche da parte del CNPI che ha **fornito indicazioni** molto puntuali, tali che sarebbe stato doveroso da parte del Ministro prendere in considerazione.

In particolare rimane irrisolto il nodo della questione relativo alla specificità e all'autonomia professionale dei docenti. Su questo aspetto che è assolutamente necessario distinguere dalla generale problematica disciplinare è urgente ridefinire ruolo e funzioni di specifici organi collegiali, a garanzia sia della medesima autonomia professionale, che del diritto all'apprendimento degli studenti. Non averlo fatto, ha avuto come conseguenza un testo legislativo approssimato aperto all'arbitrio che non colma eventuali lacune o disfunzioni del sistema, che come FLC abbiamo denunciato più volte.

A conferma di come questa parte del decreto legge si inserisca entro una campagna promossa ad arte e gestita con forte attenzione all'immagine, ma scarsa di contenuti, soprattutto nei confronti della scuola pubblica, c'è da sottolineare che, a tutt'oggi, non è stato presentato dal Ministro alcun progetto di riforma degli organismi territoriali di scuola, tassello indispensabile per una equilibrata gestione della materia disciplinare dei docenti e dei dirigenti scolastici. Al contrario, in modo surrettizio, si procede ad un loro svuotamento senza prospettive riformatrici più giuste ed efficaci.